

Consiglio Regionale della Calabria

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2023/2026.

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.";
- gli artt. 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per i quali ogni pubblica amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, per l'esercizio delle attività e funzioni indicate ai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 14, da nominarsi secondo le modalità stabilite nell'art. 14-*bis* del decreto, rubricato "*Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OlV*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, recante "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale";
- il regolamento approvato con d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105, recante la disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, applicabile alle Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e, in particolare, l'art. 6 del citato Regolamento sulla valutazione indipendente della performance e sulla revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, che regolamenta l'istituzione dell'elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013;
- il "Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 16 giugno 2022;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 e 14-*bis* del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, intende procedere alla nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione da individuare tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. di cui all'art. 1 del d.m. 6 agosto 2020 in considerazione della prossima scadenza di un componente dello stesso. La scelta del componente favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 1

Oggetto dell'incarico

1. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4–*bis*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, nonché ogni altra funzione assegnata all'Organismo da leggi, statuti, regolamenti.

Art. 2

Durata dell'incarico, revoca e decadenza

- 1. L'incarico ha natura di collaborazione esterna e viene conferito per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto di nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'Ente.
- 2. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.
- 3. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia, per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale della Calabria o in contrasto con il ruolo assegnato, ovvero per il venir meno dei requisiti previsti nel disciplinare per il conferimento dell'incarico e in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
- 4. Si verifica la decadenza dall'incarico per morte, impedimento permanente o per sopravvenuta causa di incompatibilità o dimissioni volontarie.
- 5. In caso di dimissioni volontarie, il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni.
- 6. La revoca e la decadenza sono disposte dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

- 1. I candidati, per l'ammissione alla procedura selettiva pubblica finalizzata all'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso, devono essere iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.m. 6 agosto 2020.
- 2. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'O.I.V. i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3 di cui all'articolo 5 del d.m. 6 agosto 2020.
- 3. I requisiti di ammissione di cui al presente avviso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Art. 4

Divieto di nomina

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009 non possono essere nominati i dipendenti dell'amministrazione interessata, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso.
- 2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo a una società per l'attività prestata dal singolo.

Art. 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

- 1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
- 2. Ai fini della nomina del Componente dell'O.I.V., si tiene conto dei limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione stabiliti dall'articolo 8 del d.m. 6 agosto 2020.
- 3. L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 all'interno della domanda di partecipazione secondo il modello allegato.

Art. 6

Modalità e termine di presentazione delle domande

- 1. Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione alla procedura per la nomina a componente dell'O.I.V. utilizzando, a pena di esclusione, il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), unitamente al proprio *curriculum vitae* in formato europeo e a una breve relazione illustrativa delle esperienze maturate ritenute significative ai fini del conferimento dell'incarico, oltre che a copia di documento di identità in corso di validità.
- 2. La domanda di partecipazione, comprensiva di allegati, deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2023; non sono ammesse istanze pervenute oltre il suddetto termine.
- 3. La domanda deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (la domanda di partecipazione completa di allegati, inviata tramite PEC, deve essere trasmessa in formato .pdf e la dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte).
- 4. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per la nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria".
- 5. Il presente Avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance istituito sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica www.performance.gov.it.
- 6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 7. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal d.p.r. n. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dall'incarico e dai benefici conseguiti, nonché l'applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Art. 7

Modalità di valutazione dei requisiti e procedura di nomina

- 1. L'istruttoria per la nomina del componente dell'O.I.V. è a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, che accerta il rispetto dei termini e la conformità delle domande alle previsioni dell'avviso.
- 2. Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza provvede a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei

partecipanti relativa all'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e alla relativa anzianità.

- 3. All'esito dell'istruttoria, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza redige l'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva pubblica per la nomina del componente l'Organismo, che viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza.
- 4. Ai candidati non viene attribuito alcun punteggio di valutazione, né viene formata alcuna graduatoria di merito.
- 5. La comunicazione a eventuali soggetti esclusi dalla procedura di nomina viene effettuata a mezzo pec.
- 6. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina del componente dell'O.I.V., tenuto conto del *curriculum* e della relazione illustrativa delle esperienze maturate.
- 7. Il nominato provvede entro dieci giorni a presentare all'Amministrazione dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.
- 8. L'atto di nomina del componente dell'O.I.V. è pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" O.I.V., nonché nell'apposita Sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 9. La procedura di nomina del componente dell'O.I.V. non ha carattere concorsuale, né paraconcorsuale, e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.
- 10. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, viene individuato dal Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Art. 8

Entità del compenso

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 15 del "Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria", ai componenti dell'organismo è attribuito un compenso mensile lordo, omnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

- 2. I dati personali saranno trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e i dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono.
- 3. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.
- 4. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente.
- 5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: pec: rpd@pec.consrc.it email: rpd@consrc.it.

Art. 10

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente vigenti in materia.
- 2. Il presente avviso costituisce *lex specialis* e pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.